

Disegno di Legge della scuola

*Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, visto il
Messaggio 30 giugno 1987 n. 3200 del Consiglio di Stato, decreta:*

Titolo I Disposizioni generali

CAPITOLO I Scuola pubblica

Art. 1 Definizione

1. La scuola pubblica è un'istituzione educativa al servizio dell'individuo e della società.
2. Essa è istituita e diretta dallo Stato con la collaborazione dei Comuni.
3. Alla conduzione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2 Finalità

1. La scuola si propone di promuovere, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzarne sempre più le istanze di giustizia e di libertà.
2. In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:
 - a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;
 - b) sviluppa il senso di responsabilità ed educa agli ideali democratici;
 - c) favorisce l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un'efficace formazione di base e ricorrente;
 - d) si propone di attenuare gli scompensi socioculturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.

Art. 3 Componenti della scuola

1. Le componenti della scuola sono i docenti, gli allievi e i genitori; inoltre nelle scuole professionali, i maestri di tirocinio.
2. Allo scopo di integrare la propria funzione educativa la scuola si vale della collaborazione delle istituzioni del mondo della cultura, dell'informazione e dell'economia.

Art. 4 Ordinamento

1. La scuola è ordinata nei seguenti gradi:
 - a) la scuola materna;

- b) la scuola elementare;
 - c) la scuola media;
 - d) le scuole postobbligatorie.
2. Le scuole postobbligatorie comprendono i seguenti ordini:
 - a) le scuole medie superiori;
 - b) la scuola magistrale;
 - c) la scuola tecnica superiore;
 - d) le scuole professionali;
 - e) altre scuole
 3. L'educazione speciale è organizzata dallo Stato come servizio particolare che opera in collaborazione con i singoli gradi o ordini scolastici.

Art. 5 Leggi speciali

I diversi gradi e i principali servizi scolastici sono retti, oltre che dalla presente legge, da leggi speciali.

Art. 6 Obbligo scolastico

1. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai sei ai quindici anni di età.
2. Devono essere iscritte alla scuola elementare tutte le persone che, all'apertura della medesima, hanno compiuto il loro sesto anno di età o lo compiono entro il 31 dicembre; per ragioni fisiche o psichiche è possibile il rinvio dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.
3. L'obbligo scolastico termina alla fine dell'anno scolastico nell'anno in cui l'allievo compie i quindici anni; il proscioglimento prima della fine dell'anno scolastico può essere concesso dal Dipartimento, per seri motivi, in ogni caso dopo il compimento del quindicesimo anno d'età.
4. All'adempimento dell'obbligo scolastico l'allievo riceve il certificato di proscioglimento.
5. I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del certificato di proscioglimento.
6. In caso di violazione delle disposizioni di cui al cpv. precedente si provvede conformemente all'art. 52 della presente legge.

Art. 7 Gratuità

1. Nelle scuole pubbliche l'insegnamento è gratuito riservate le disposizioni delle leggi speciali.
2. I Comuni e i Consorzi, per le scuole materne e per le scuole elementari, e lo Stato,

per le scuole medie, forniscono gratuitamente il materiale scolastico.

3. La copertura delle spese per il trasporto e per la refezione è definita dalle leggi speciali.

CAPITOLO II Autorità scolastiche

Art. 8 Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento della pubblica educazione (detto in seguito Dipartimento), la direzione generale della scuola ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

Art. 9 Autorità comunali e consortili

1. Le Autorità comunali e consortili in materia scolastica sono il Municipio, rispettivamente la Delegazione scolastica consortile. Essi nominano una commissione scolastica con funzione consultiva e di vigilanza.
2. Le competenze specifiche delle autorità e degli organi comunali e consortili in materia scolastica sono definite dalla presente legge e dalle leggi speciali.

Art. 10 Dipartimento della pubblica educazione

1. Il Dipartimento esercita, nei termini di cui all'art. 8, la direzione generale della scuola.
2. Esso, in particolare, adempie le seguenti funzioni:
 - promuove lo studio e l'esecuzione di iniziative che concorrano al perseguimento delle finalità della scuola;
 - svolge a tal fine attività di ricerca e di documentazione pedagogica;
 - assicura il coordinamento dell'attività dei diversi settori scolastici e dei loro organi;
 - esercita la vigilanza sulla scuola e sull'insegnamento;
 - provvede all'organizzazione amministrativa generale della scuola;
 - cura l'informazione in materia scolastica;
 - organizza la consultazione delle componenti della scuola sui progetti di riforma e ogniqualvolta lo ritenga opportuno;
 - riforma o annulla, su istanza o d'ufficio, le decisioni di Autorità comunali o consortili e degli organi scolastici cantonali non conformi ai principi fondamentali del diritto, alle leggi e ai regolamenti scolastici.

Art. 11 Organi di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa

1. Per l'adempimento delle funzioni di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa nei diversi gradi e ordini di scuola il Dipartimento si vale anche degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti, di cui al Titolo secondo.

2. Gli organi scolastici cantonali sono:
 - a) nelle scuole materne, gli ispettori di circondario e il collegio degli ispettori;
 - b) nelle scuole elementari, gli ispettori di circondario e il collegio degli ispettori;
 - c) nella scuola media, gli esperti di materia, il collegio degli esperti e il collegio dei direttori;
 - d) nelle scuole medie superiori, nella scuola magistrale e nella scuola tecnica superiore, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
 - e) nelle scuole professionali e nelle altre scuole, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
 - f) nelle scuole speciali, gli ispettori di circondario e il collegio degli ispettori;
 - g) nei servizi di sostegno pedagogico, i capigruppo e i collegi dei capigruppo.
3. Le competenze degli organi scolastici cantonali sono definite dalle leggi speciali.
4. La vigilanza sanitaria su tutte le scuole è disciplinata dalla Legge sanitaria.

CAPITOLO III Insegnamento e disposizioni organizzative

Art. 12

Programmi

Il Consiglio di Stato stabilisce i piani di studio e i programmi d'insegnamento per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali.

Art. 13

Innovazioni e sperimentazione

1. La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di programmi e di metodi di insegnamento.
2. I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti.
3. Riservate le competenze in materia finanziaria, le istanze competenti ad autorizzare e a revocare lo svolgimento di sperimentazioni sono:
 - a) il Consiglio di Stato qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni legali;
 - b) il Dipartimento, qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni di applicazione, ivi compresi i programmi e i metodi;
 - c) gli organi scolastici cantonali e gli organi di conduzione degli istituti, negli altri casi, con l'obbligo d'informarne il Dipartimento.

Art. 14

Libri di testo e materiale scolastico

Le norme circa i libri di testo e il materiale scolastico sono stabilite dal Dipartimento.

Art. 15

Anno scolastico

1. La durata dell'anno scolastico, per gli

allievi di ogni grado di scuola, è di trentasei settimane e mezzo effettive; l'apertura dell'anno scolastico ha luogo all'inizio di settembre e la chiusura verso la metà di giugno.

2. Nella scuola magistrale la durata dell'anno scolastico per gli allievi è di trentanove settimane effettive; l'apertura dell'anno scolastico ha luogo verso la fine di agosto e la chiusura alla fine di giugno.

3. Nelle scuole d'arti e mestieri l'insegnamento della cultura, delle conoscenze professionali e del disegno segue il calendario scolastico generale. Le lezioni di lavoro terminano invece alla fine di giugno.

4. La durata dell'anno scolastico delle scuole e delle classi speciali è stabilita dal Dipartimento tenendo presente il calendario scolastico generale e le esigenze particolari degli allievi e degli istituti.

5. In tutti i gradi di scuola l'insegnamento è distribuito sull'arco di cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.

6. Tutte le scuole dell'obbligo (scuole elementari, scuole speciali e scuole medie) hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio. Eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento.

7. L'istituzione di servizi o di attività parascolastiche è autorizzata anche nella giornata di sabato e durante le vacanze.

8. Gli esami finali delle scuole postobbligatorie hanno luogo, di regola, dopo la fine dell'anno scolastico.

9. Il Dipartimento stabilisce il calendario annuale per tutti i gradi di scuola.

Art. 16

Comprensori di frequenza

Il Consiglio di Stato fissa per regolamento i comprensori di frequenza delle singole sedi scolastiche cantonali.

Art. 17

Uso di spazi scolastici

1. L'uso di spazi scolastici di proprietà dello Stato da parte di terzi è disciplinato dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

2. Il Consiglio di Stato può richiedere una tassa.

Art. 18

Assicurazione scolastica degli allievi

L'assicurazione scolastica contro gli infortuni è obbligatoria per gli allievi di ogni grado di scuola, secondo le disposizioni di uno speciale decreto legislativo.

CAPITOLO IV

Assegni e prestiti di studio

Art. 19

Principio

Lo Stato favorisce l'accesso alla formazione scolastica e professionale postobbligatoria, il perfezionamento e la riqualificazione professionale con la concessione di assegni e di prestiti di studio per l'assolvimento di un

tirocinio, per la continuazione degli studi nelle scuole pubbliche ticinesi, per la frequenza di istituti superiori e di istituti specializzati per il perfezionamento professionale, se il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato.

Art. 20

Beneficiari

1. Gli assegni e i prestiti di studio sono concessi a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno un anno.

2. Possono inoltre essere concessi assegni e prestiti di studio a giovani svizzeri originari del Cantone Ticino che risiedono con la loro famiglia all'estero, nonché in altri casi eccezionali.

Art. 21

Concessione e ammontare dell'assegno o del prestito di studio

1. Gli assegni e i prestiti di studio sono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli.

2. In casi particolari può essere considerata la sola situazione economica del richiedente.

3. Gli assegni e i prestiti di studio sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia.

4. A studi ultimati il prestito di studio può essere trasformato in assegno a dipendenza della situazione socio-economica del beneficiario e della possibilità pratica del rimborso.

Art. 22

Disposizioni di applicazione

1. Il Consiglio di Stato emana per regolamento le disposizioni di applicazione del presente capitolo.

2. Il Consiglio di Stato determina segnatamente la forma dell'aiuto: assegno di studio oppure prestito di studio oppure combinazione delle due prestazioni.

CAPITOLO V

Insegnamento religioso

Art. 23

1. Lo Stato garantisce, nel rispetto dell'art. 49 della Costituzione federale, l'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica nelle scuole obbligatorie e nelle scuole postobbligatorie a pieno tempo.

2. La frequenza o la non frequenza dell'insegnamento religioso è dichiarata dall'autorità parentale se l'allievo ha meno di sedici anni compiuti, dall'allievo stesso se ha compiuto i sedici anni.

3. La designazione degli insegnanti, la definizione dei programmi d'insegnamento, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche.

4. La vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche.
5. Lo stipendio degli insegnanti delle scuole cantonali è a carico dello Stato.
6. Con riserva dei tre precedenti capoversi, tutto quanto concerne il rapporto d'impiego degli insegnanti nelle scuole cantonali è regolato da una convenzione tra lo Stato e le Autorità ecclesiastiche.

Titolo II

Conduzione degli istituti scolastici

Art. 24

L'istituto scolastico

1. L'istituto è l'unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado.

2. Entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione esso esercita la propria attività in modo autonomo.

3. Una scuola costituisce un solo istituto o appartiene a un istituto insieme con altre scuole.

Le scuole elementari e le scuole materne di uno stesso comune o consorzio possono essere riunite in un solo istituto.

4. La costituzione degli istituti è sancita dal Consiglio di Stato per le scuole cantonali, dai Municipi per le scuole comunali e dalle Delegazioni scolastiche consortili per le scuole consortili.

5. Entro un anno dalla propria costituzione ciascun istituto deve darsi un regolamento interno.

Art. 25

Organi di conduzione dell'istituto

1. La conduzione dell'istituto è assicurata dalla direzione con la partecipazione delle componenti della scuola.

2. Gli organi di conduzione sono i seguenti:

- a) la direzione;
- b) il collegio dei docenti.

3. Gli organi di rappresentanza sono i seguenti:

- a) l'assemblea degli allievi;
- b) l'assemblea dei genitori.

4. Gli organi di conduzione e di rappresentanza possono essere istituiti totalmente o parzialmente secondo i criteri di cui agli art. 26 cpv. 2, 33, 35, 38 e 40.

5. Per l'esecuzione dei loro compiti gli organi di conduzione e di rappresentanza possono istituire commissioni speciali in forme anche miste.

Art. 26

Direzione degli istituti

1. Negli istituti cantonali la direzione è affidata al direttore, coadiuvato da un vicedirettore, e al consiglio di direzione.

2. Negli istituti comunali o consortili la direzione è affidata:

- a) al direttore, coadiuvato dal vicedirettore, e al consiglio di direzione, oppure
- b) al direttore, che può essere coadiuvato da un vicedirettore, oppure
- c) a un docente dell'istituto.

3. I Comuni e i Consorzi possono riunire più istituti sotto un'unica direzione.

Art. 27

Direttore e vicedirettore degli istituti cantonali

1. Il direttore e il vicedirettore degli istituti cantonali sono nominati dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso per un periodo di quattro anni.

2. Il Direttore e il vicedirettore uscenti sono sempre riconfermabili attraverso la regolare procedura di concorso.

3. Al direttore e al vicedirettore non riconfermati è garantito il posto nell'insegnamento con rapporto di nomina.

Art. 28

Compiti

1. Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- a) rappresenta l'autorità scolastica nell'istituto e l'istituto di fronte all'autorità scolastica e verso terzi;
- b) presiede il consiglio di direzione e ne coordina il lavoro;
- c) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti;
- d) presenta al Dipartimento una relazione annuale sull'insegnamento impartito nell'istituto;
- e) redige ogni anno il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia necessario, sui docenti nominati;
- f) richiama o, secondo i casi, segnala all'autorità di nomina il docente nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;
- g) prende in caso di urgenza le decisioni necessarie, informando appena possibile il consiglio di direzione.

2. Il direttore e il vicedirettore assumono un onere di insegnamento compatibile con le loro funzioni.

3. Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e in caso di assenza o d'impedimento del direttore ne assume i compiti e le responsabilità.

Art. 29

Direttore e vicedirettore degli istituti comunali o consortili

1. Il direttore e il vicedirettore degli istituti comunali o consortili sono nominati dalla competente autorità di nomina in base a pubblico concorso per un periodo di quattro anni.

2. Il direttore e il vicedirettore uscenti sono sempre riconfermabili attraverso la regolare procedura di concorso.

3. Al direttore e al vicedirettore non riconfermati è garantito il posto nell'insegnamento con rapporto di nomina nel Comune o nel Consorzio.

4. La scelta del direttore e del vicedirettore avviene su preavviso dell'ispettore di circondario e della commissione scolastica.

5. Il direttore può essere nominato a tempo pieno o parziale.

6. Il vicedirettore può essere nominato a tempo pieno o parziale, oppure incaricato senza riduzione dell'onere d'insegnamento; in quest'ultimo caso beneficia di un adeguato compenso.

Art. 30

Compiti

1. Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- a) rappresenta l'autorità di nomina nell'istituto e l'istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso terzi;
- b) presiede il consiglio di direzione, laddove esiste, e ne coordina il lavoro;
- c) assolve tutti i compiti del consiglio di direzione, laddove quest'ultimo non esiste;
- d) collabora con l'ispettore di circondario nella funzione di consulenza e di vigilanza pedagogico-didattica.
- e) richiama, o secondo i casi, segnala all'autorità di nomina o all'ispettore il docente nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;
- f) supplisce, per brevi periodi, i docenti titolari assenti, compatibilmente con gli impegni di direzione.

Art. 31

Compiti del direttore e del vicedirettore degli istituti comunali postobbligatori

Il direttore e il vicedirettore degli istituti comunali postobbligatori hanno gli stessi compiti del direttore e del vicedirettore degli istituti cantonali.

Art. 32

Docente responsabile della direzione

1. Negli istituti comunali o consortili in cui non esistono né il direttore né il consiglio di direzione, l'autorità competente, su proposta della commissione scolastica, designa un docente responsabile della direzione, che beneficia di un adeguato compenso.

2. Il docente designato ha i seguenti compiti:

- a) rappresenta l'autorità di nomina nell'istituto e l'istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso terzi;
- b) svolge i compiti di cui all'art. 34 lett. c, e, f, g.

Art. 33

Consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e di almeno un membro designato dal collegio dei docenti.

2. Il numero dei membri designati dal collegio è stabilito dalle disposizioni di applicazione.

3. I membri designati dal collegio sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell'anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.

4. L'elezione dei membri designati dal collegio deve essere approvata dall'autorità di nomina, alla quale compete la revoca in caso di inadempienza.

5. I membri designati dal collegio beneficiano di una riduzione dell'onere d'insegnamento o, laddove ciò non è possibile, di un adeguato compenso.

6. Il consiglio di direzione è istituito in tutti gli istituti cantonali; nelle scuole comunali o consortili esso può essere istituito per decisione del Municipio o della Delegazione scolastica consortile.

Art. 34

Compiti

Il consiglio di direzione:

- cura l'esecuzione e il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall'autorità scolastica e dei criteri definiti dal collegio dei docenti;
 - coordina e anima le attività pedagogiche e didattiche tenendo conto delle indicazioni fornite dagli altri organi dell'istituto;
 - procede alla formazione delle classi nelle scuole cantonali, rispettivamente alla ripartizione degli allievi per classe nelle scuole elementari e materne;
 - statuisce sui reclami dei genitori e degli allievi, rispettivamente sui ricorsi contro le valutazioni scolastiche;
 - cura la gestione amministrativa attribuita dall'autorità scolastica all'istituto;
 - cura le relazioni con i servizi pedagogici, sanitari e sociali;
 - redige la relazione annuale sull'andamento dell'istituto;
- inoltre, limitatamente alle scuole cantonali e alle scuole comunali postobbligatorie:
- decide sull'ammissione degli allievi;
 - assegna ai docenti le classi e la docenza di classe;
 - allestisce l'orario settimanale delle lezioni.

Art. 35

Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, e degli altri operatori pedagogici di un istituto.

2. Le sedute sono presiedute da un docente designato dal collegio all'inizio di ogni anno scolastico.

3. Il personale amministrativo può partecipare alle riunioni del collegio quando sono in discussione oggetti che lo concernono e quando si discute la relazione annuale.

4. La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

5. Il collegio dei docenti può invitare alle proprie sedute, a titolo consultivo, una rappresentanza delle altre componenti.

6. Il collegio dei docenti è istituito negli istituti di ogni ordine e grado con almeno tre docenti.

Art. 36

Compiti

1. Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei programmi di studio vigenti, il collegio dei docenti:

- definisce i criteri di funzionamento dell'istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l'applicazione;
 - procede allo studio e all'esame di proposte innovative nell'ambito della politica scolastica cantonale;
 - promuove le sperimentazioni didattiche di cui all'art. 13 cpv. 3 lett. c;
 - si pronuncia sui programmi per l'aggiornamento del corpo insegnante;
 - elegge i membri di propria spettanza nel consiglio di direzione;
 - esamina e discute la relazione annuale sull'andamento dell'istituto presentata dalla direzione;
 - ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione.
2. Il collegio dei docenti elabora un regolamento interno dell'istituto che deve essere approvato dal Dipartimento per le scuole cantonali e dai Municipi, rispettivamente dalle Delegazioni scolastiche consortili, per le scuole comunali o consortili.

Art. 37

Consiglio di classe e docente di classe

1. Nelle scuole cantonali e nelle scuole comunali postobbligatorie i docenti che insegnano nella stessa classe formano il consiglio di classe.

2. Esso è presieduto dal docente di classe.

3. I compiti del consiglio di classe e del docente di classe sono definiti dal regolamento.

Art. 38

Assemblea degli allievi

1. L'assemblea degli allievi, con le riserve di cui ai capoversi seguenti, è la riunione plenaria di tutti gli allievi iscritti in un istituto; essa è l'unico organo rappresentativo degli allievi.

2. Essa può essere istituita a partire dal secondo biennio della scuola media per iniziativa degli allievi.

3. Forme particolari di assemblee possono essere adottate nelle scuole professionali a tempo parziale.

Art. 39

Compiti

1. L'assemblea degli allievi:

- formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste degli allievi;
- esprime l'opinione degli allievi nelle consultazioni;

- delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti agli allievi.

Art. 40

Assemblea dei genitori

1. L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti in un istituto.

2. Essa può essere istituita in ogni istituto per iniziativa dei genitori.

Art. 41

Compiti

L'assemblea dei genitori:

- formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste dei genitori;
- esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori.

Art. 42

Riunioni di classe

1. I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono regolarmente convocati con i rispettivi docenti nell'intento di favorire:

- la conoscenza reciproca tra docenti e genitori;
- l'informazione sui programmi e sui metodi d'insegnamento;
- l'esame di particolari problemi della classe e la collaborazione dei genitori all'attività educativa e didattica.

2. Per l'esame di particolari problemi della classe, o di più classi, possono inoltre essere indette, a partire dalla scuola media, riunioni tra gli allievi di una classe o di più classi, con la partecipazione dei docenti interessati.

Art. 43

Disposizioni comuni

Per tutti gli organi di rappresentanza delle componenti previste dalla presente legge valgono le seguenti disposizioni:

- la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della seduta salvo che in caso di urgenza;
- le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'avviso di convocazione;
- gli organi possono deliberare soltanto se è presente la maggioranza assoluta dei loro membri, ad eccezione dell'assemblea degli allievi, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/4 dei membri, e dell'assemblea dei genitori, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/5 dei membri con possibilità di riconvocare lo stesso giorno e senza limiti di presenza;
- le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo il sistema della proporzionale;
- a richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.

Titolo III

Il docente: professionalità e stato giuridico

CAPITOLO I

Definizione e abilitazione

Art. 44

Definizione

1. Il docente è un operatore sociale che, per gli studi compiuti e per la formazione professionale acquisita, è incaricato, nello spirito delle finalità della scuola, dell'istruzione e dell'educazione degli allievi ed è chiamato a partecipare alla conduzione dell'istituto in cui opera.

2. Il docente, attraverso un'efficace attività culturale e didattica, deve assicurare la formazione degli allievi, garantire la trasmissione del sapere e promuoverne l'elaborazione critica, stimolando la partecipazione dei giovani ai processi di rinnovamento socioculturale.

Art. 45

Libertà d'insegnamento e autonomia didattica

1. Al docente sono riconosciute, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei programmi, la libertà d'insegnamento e l'autonomia didattica.

2. Tali diritti devono essere esercitati nel rispetto delle libertà dell'allievo, tenuto conto della sua età, della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola.

Art. 46

Abilitazione

L'abilitazione all'insegnamento è il riconoscimento da parte dell'autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone.

Art. 47

Conferimento dell'abilitazione

1. La Scuola magistrale cantonale conferisce l'abilitazione all'insegnamento ai maestri titolari di scuola materna, ai maestri titolari di scuola elementare e ai maestri di attività tessili di scuola elementare.

2. L'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti conferisce l'abilitazione:

- a) all'insegnamento nella scuola media, nelle scuole postobbligatorie e nelle scuole speciali;
- b) all'insegnamento dell'economia familiare e delle attività tessili nella scuola media;
- c) all'esercizio della funzione di docente speciale di educazione fisica e di educazione musicale nella scuola elementare;
- d) all'esercizio della funzione di docente di sostegno pedagogico nelle scuole elementari e nelle scuole medie;
- e) all'esercizio della funzione di docente di ginnastica correttiva nelle scuole di ogni ordine e grado.

3. A quanto stabilito dal capoverso precedente fanno eccezione quelle scuole professionali per le quali la legge federale conferisce la funzione abilitante all'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale.

Art. 48

Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti

1. È istituito l'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti.

2. L'ammissione al corso di abilitazione avviene sulla base di un pubblico concorso ed è subordinata al possesso dei titoli di studio di cui all'articolo seguente, al possesso della nazionalità svizzera, al superamento di un esame di ammissione e al prevedibile fabbisogno di personale insegnante.

3. In difetto di candidati di nazionalità svizzera possono essere ammessi candidati di altra nazionalità.

4. L'abilitazione è conferita al termine di un corso di formazione professionale teorica e pratica, della durata massima di un anno, e dopo il superamento di un esame finale.

5. L'abilitazione all'insegnamento vale esclusivamente per il grado o l'ordine di scuola per il quale è conseguita.

6. Il Consiglio di Stato stabilisce la sede ed emana il regolamento dell'Istituto.

Art. 49

Titoli di studio per l'ammissione all'Istituto cantonale

1. All'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori, nella scuola magistrale e nella scuola tecnica superiore sono ammessi candidati in possesso di un titolo accademico. I titoli riconosciuti sono precisati per decreto esecutivo.

2. All'abilitazione all'insegnamento nelle scuole professionali e nelle altre scuole postobbligatorie sono ammessi:

- a) per le materie di cultura generale i candidati in possesso di un titolo accademico;
- b) per le materie professionali i candidati in possesso, nell'ordine, di un titolo accademico, del diploma di una scuola tecnica superiore (STS) e di una scuola tecnica (ST), del diploma di maestria.

I candidati per i quali l'abilitazione viene conseguita attraverso la frequenza dei corsi dell'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale debbono inoltre soddisfare le condizioni richieste dal regolamento federale di ammissione all'Istituto stesso.

3. All'abilitazione all'insegnamento nelle scuole speciali sono ammessi:

- a) per le attività educative generali i candidati in possesso di un titolo accademico in scienze dell'educazione o di un diploma di pedagogia curativa o della patente di maestro di scuola elementare con tre anni di esperienza professionale o di un diploma equivalente in altri settori della rieducazione;

b) per le attività educative speciali e pratiche i candidati in possesso, nell'ordine, di un titolo accademico, delle patenti della scuola magistrale cantonale, del diploma di maestria o di un diploma in settori della rieducazione.

4. All'abilitazione all'insegnamento dell'economia familiare e delle attività tessili nella scuola media sono ammessi i candidati in possesso della relativa patente rilasciata dalla scuola magistrale.

5. All'abilitazione alla funzione di docente speciale di educazione fisica e di educazione musicale nella scuola elementare sono ammessi i candidati in possesso almeno della patente di maestro di scuola elementare.

6. All'abilitazione alla funzione di docente di sostegno pedagogico sono ammessi:

- a) per le scuole elementari, i candidati in possesso di un titolo universitario completo nelle scienze dell'educazione oppure di un diploma di pedagogia curativa oppure della patente di maestro di scuola elementare con tre anni di esperienza professionale;
- b) per le scuole medie i candidati in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media con tre anni di esperienza professionale oppure di un titolo universitario completo nelle scienze dell'educazione oppure del diploma di pedagogia curativa.

7. All'abilitazione alla funzione di docente di ginnastica correttiva sono ammessi i candidati in possesso di un titolo accademico in ginnastica e sport.

8. Per l'abilitazione all'insegnamento delle materie per le quali non esiste uno dei titoli previsti dai capoversi precedenti, il Consiglio di Stato definisce volta per volta i requisiti richiesti per l'ammissione all'Istituto.

CAPITOLO II

Stato giuridico

Art. 50

Rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego dei docenti cantonali, comunali e consortili, dei direttori e dei vicedirettori delle scuole cantonali è disciplinato dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Titolo IV

Diritti e doveri dei genitori e degli allievi

CAPITOLO I

Doveri e diritti dei genitori

Art. 51

Doveri dei genitori

1. I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi.

2. Per i figli in età d'obbligo scolastico, i genitori devono garantire la regolare e continua frequenza.

Art. 52

Sanzioni

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui all'art. 51 cpv. 2, i Municipi sono tenuti a intervenire nell'ambito delle loro attribuzioni secondo la Legge organica comunale.

2. Nel caso di inerzia o di inefficacia del loro provvedimento interviene il Dipartimento che può infliggere una multa fino a fr. 300.-.

3. Nel caso d'insistenza nel rifiuto il Consiglio di Stato può applicare una multa fino a fr. 1'000.-, riservata la denuncia all'autorità giudiziaria per persistente rifiuto d'ubbidienza.

Art. 53

Diritti dei genitori

I genitori hanno il diritto:

- a) di essere informati sulla situazione scolastica dei propri figli;
- b) di essere compiutamente informati sull'ordinamento dell'istituto;
- c) di presentare osservazioni o reclami al singolo docente o agli organi dell'istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- d) di proporre istanza d'intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente superiori contro le decisioni o l'operato dei singoli docenti o degli organi scolastici subordinati;
- e) di partecipare alla vita dell'istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 40 e seguenti della presente legge.

CAPITOLO II

Doveri e diritti degli allievi

Art. 54

Doveri degli allievi

Gli allievi hanno il dovere:

- a) di adempiere agli obblighi di frequenza;
- b) di tenere un comportamento corretto e conforme ai regolamenti scolastici;
- c) di dedicarsi con impegno alle attività scolastiche.

Art. 55

Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari a carico degli allievi e la relativa procedura sono stabilite dalle disposizioni di applicazione delle leggi speciali.

2. Le assenze imputabili all'allievo nelle scuole obbligatorie devono essere, nei casi gravi, segnalate al Municipio, il quale può chiedere l'intervento del giudice dei minorenni.

Art. 56

Diritti degli allievi

1. Gli allievi hanno il diritto al rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza.
2. Essi hanno inoltre il diritto:
 - a) di ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola;

- b) di essere informati sulla loro situazione scolastica;
- c) di ottenere una valutazione equa e motivata del loro profitto;
- d) di ricevere informazioni su leggi e regolamenti che li concernono;
- e) di chiedere informazioni e presentare osservazioni o reclami al singolo docente o agli organi dell'istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- f) inoltre, limitatamente agli allievi delle scuole postobbligatorie, di proporre istanza d'intervento come all'art. 53 lettera d);
- g) di partecipare alla vita dell'istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 38 e seguenti della presente legge.

TITOLO V

L'educazione speciale e il sostegno pedagogico

CAPITOLO I

Educazione speciale

Art. 57

Obbligo dello Stato

Lo Stato provvede all'educazione e all'istruzione dei minorenni invalidi giusta la legislazione federale sull'assicurazione per l'invalidità.

Art. 58

Provvedimenti

1. L'educazione speciale comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) l'istruzione scolastica speciale, obbligatoria per tutti i minorenni che non possono seguire la scuola normale;
 - b) i provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica;
 - c) i provvedimenti pedagogici particolari.
2. Il Dipartimento può imporre i provvedimenti di cui al primo capoverso, quando l'opera di convincimento sia rimasta infruttuosa e scopo aver sentito l'avviso di una commissione consultiva nominata dal Consiglio di Stato.
3. L'educazione speciale può cominciare prima e terminare dopo il periodo dell'obbligo scolastico.

Art. 59

Collaborazione dei comuni

Per una migliore attuazione dei provvedimenti previsti dall'art. 58, lo Stato può chiedere la collaborazione dei comuni o delegarne loro l'esecuzione.

Art. 60

Collaborazione con istituti privati

Il Dipartimento collabora con gli istituti privati che eseguono provvedimenti di educazione speciale. Essi sono tuttavia tenuti a conformarsi alle prescrizioni e ai programmi previsti dallo Stato.

CAPITOLO II

Sostegno pedagogico

Art. 61

Servizi

1. Allo scopo di assicurare, integrando l'attività educativa del docente titolare, un adeguato aiuto agli allievi con gravi difficoltà di adattamento o di apprendimento scolastico, sono istituiti i Servizi di sostegno pedagogico della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media.

2. Il funzionamento dei servizi nei diversi gradi di scuola è disciplinato dalle leggi speciali.

TITOLO VI

Gli altri servizi scolastici

CAPITOLO I

Orientamento scolastico e professionale

Art. 62

Obbligo dello Stato

Lo Stato promuove l'orientamento scolastico e professionale al fine di aiutare giovani e adulti a scegliere, con conoscenza di causa e responsabilmente, la professione e gli studi.

Art. 63

Legge speciale

L'orientamento scolastico e professionale è disciplinato da una legge speciale.

CAPITOLO II

Servizi di documentazione e di ricerca

Art. 64

Biblioteche scolastiche

1. Ogni istituto deve possedere una biblioteca scolastica, primariamente destinata agli allievi.
2. Allo scopo di integrare la funzione delle biblioteche scolastiche lo Stato e i Comuni possono valersi del servizio della «Biblioteca per tutti».
3. Le biblioteche scolastiche dipendono dalle direzioni degli istituti; il Dipartimento organizza la formazione del personale, ne coordina la gestione e assicura la consulenza tecnica.

Art. 65

Centro cantonale di documentazione

1. È istituito un centro cantonale predisposto alla raccolta, alla produzione e alla diffusione di documentazione pedagogico-didattica, di mezzi d'insegnamento e di materiale scolastico a destinazione dei docenti e degli istituti.
2. Il Consiglio di Stato può aprire sottosezioni regionali.

Art. 66

Servizio di ricerca

Il Consiglio di Stato, nell'ambito del Diparti-

mento, può istituire un servizio di ricerca pedagogica.

Art. 67

Radiotelescuola

1. La radiotelescuola ha lo scopo di proporre programmi radiofonici e televisivi di carattere educativo e informativo destinati, di regola, all'istruzione scolastica di ogni grado, all'aggiornamento dei docenti e alla formazione postscolastica.

2. La ripartizione delle spese per la produzione e la diffusione dei programmi è stabilita da una speciale convenzione tra il Consiglio di Stato e il comitato della Società cooperativa per la radiotelevisione nella Svizzera italiana.

3. L'organizzazione della radiotelescuola è definita da uno speciale decreto esecutivo.

CAPITOLO III

Educazione fisica

Art. 68

Ginnastica e sport

Lo Stato promuove l'educazione fisica secondo le prescrizioni della legislazione federale e secondo le norme di applicazione contenute in una legge speciale.

Art. 69

Ginnastica correttiva

1. Lo Stato promuove interventi di ginnastica correttiva mediante un apposito servizio il cui funzionamento è disciplinato da speciale decreto esecutivo.

2. Gli interventi del servizio sono gratuiti.

3. L'affidamento degli allievi alle cure del servizio avviene su indicazione medica e con il consenso dei genitori.

CAPITOLO IV

Corsi speciali

Art. 70

Corsi di lingua italiana

1. Nelle scuole elementari e nelle scuole medie possono essere organizzati corsi di lingua italiana per allievi di altra lingua che non sono in grado di seguire normalmente l'insegnamento.

2. Sullo stipendio dei docenti lo Stato può concedere un sussidio corrispondente a quello attribuito per il personale insegnante del comune o consorzio.

CAPITOLO V

Corsi per adulti

Art. 71

Corsi per adulti

1. Nell'ambito dei suoi interventi intesi a favorire l'educazione permanente lo Stato promuove l'organizzazione dei corsi per adulti destinati alle persone prosciolte dall'obbligo scolastico.

2. Nell'organizzazione dei corsi si tiene conto dell'effettiva domanda del pubblico e dei bisogni regionali.

3. Lo Stato può sussidiare corsi per adulti organizzati da Comuni o da enti culturali o professionali; in questo caso i corsi sono sottoposti alla vigilanza del Dipartimento.

4. I Comuni mettono gratuitamente le loro infrastrutture a disposizione dei corsi organizzati dal Cantone.

5. Per l'iscrizione ai corsi può essere richiesta una tassa.

6. L'organizzazione dei corsi per adulti è affidata a un apposito servizio ed è disciplinata da uno speciale decreto esecutivo.

CAPITOLO VI

Corsi postuniversitari

Art. 72

Scopo

Il Dipartimento organizza periodicamente, con la collaborazione degli ordini e delle associazioni professionali che operano nel Cantone, corsi di livello postuniversitario con lo scopo di curare l'aggiornamento permanente delle singole professioni, di agevolare la conoscenza dell'evoluzione delle scienze e delle tecniche e di favorire i contatti interdisciplinari.

Art. 73

Organizzazione

Per l'organizzazione dei corsi il Dipartimento si vale della collaborazione delle università e dei politecnici svizzeri e di istituti stranieri di livello universitario, oltre che degli ordini e delle associazioni professionali del Cantone.

Art. 74

Sussidi

Il Cantone può sussidiare corsi postuniversitari organizzati nel Cantone da enti privati a condizione che essi siano in armonia con gli scopi e con i modi di cui all'art. 72.

Titolo VII

Insegnamento privato

Art. 75

Libertà dell'insegnamento privato

1. L'insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale.

2. Agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana; deroghe possono essere concesse dal Consiglio di Stato per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone: la lingua italiana deve essere comunque insegnata.

Art. 76

Scuole elementari e scuole medie private parificate e non parificate

1. Le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola parificata o di scuola non parificata.

2. Lo statuto di scuola parificata è riconosciuto alle scuole private i cui requisiti corrispondono a quelli delle scuole pubbliche.

Art. 77

Disposizioni comuni:

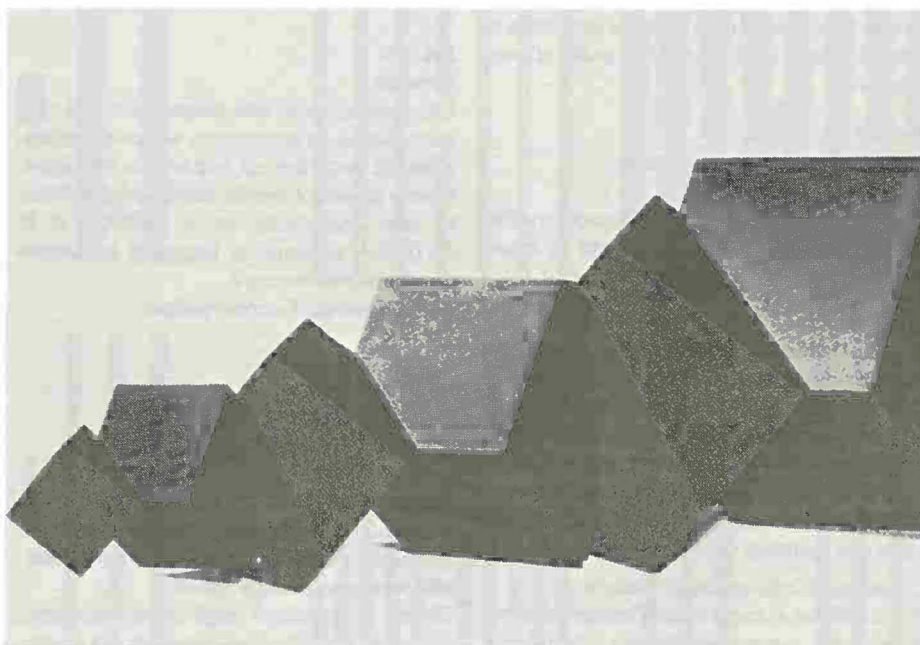
a) autorizzazione

1. L'apertura e l'esercizio di scuole elementari e di scuole medie private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.

2. L'autorizzazione dev'essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti.

b) requisiti

3. Chi intende aprire una scuola elementare o una scuola media privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di buona condotta, certificato di sanità ed estratto del casellario giudiziale.



4. L'obbligo di presentare i documenti suddetti si estende a tutti i docenti e al direttore della scuola.

5. L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono soddisfare alle norme della Legge sanitaria e dei relativi regolamenti.

Art. 78

Disposizioni speciali per le scuole parificate:

a) requisiti

1. I titoli d'idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l'insegnamento nelle scuole pubbliche.

2. Per quanto riguarda l'idoneità dei docenti, il programma, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche, l'insegnamento privato deve uniformarsi alla presente legge, alle leggi speciali e ai rispettivi regolamenti.

b) vigilanza

3. L'insegnamento privato nella scuola elementare e nella scuola media è sottoposto alla vigilanza didattica dello Stato.

c) certificato cantonale

4. I certificati delle scuole private parificate sono rilasciati dalle competenti autorità cantonali.

Art. 79

Disposizioni speciali per le scuole non parificate:

a) vigilanza

1. Le scuole elementari e le scuole medie non parificate sono sottoposte alla vigilanza generale dello Stato.

b) passaggio alle scuole obbligatorie pubbliche

2. Il passaggio di allievi dalle scuole elementari o medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato ad una prova di accertamento.

c) passaggio alle scuole medie superiori

3. Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate alle scuole medie superiori pubbliche o alla scuola tecnica superiore è subordinato al superamento di esami d'ammissione.

Art. 80

Scuole medie superiori private:

a) autorizzazione

1. L'apertura e l'esercizio di scuole medie superiori private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato.

b) requisiti

2. Chi intende aprire una scuola media superiore privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto di origine, atto di nascita, certificato di buona condotta, certificato di sanità ed estratto del casellario giudiziale. Tale obbligo si estende a tutti i docenti e al direttore della scuola.

c) passaggio alle scuole pubbliche

3. L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono soddisfare alle norme

della Legge sanitaria e dei relativi regolamenti.

4. Il passaggio di allievi dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione.

Art. 81

Scuole professionali private

L'istituzione e l'esercizio di scuole professionali private, così come il riconoscimento degli esami finali, sono disciplinati dalla legislazione federale sulla formazione professionale.

Art. 82

Scuole materne private

1. L'apertura e l'esercizio di scuole materne private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.

2. L'autorizzazione dev'essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti.

3. Le norme di cui agli articoli 77 e 78 sono applicabili anche alle scuole materne private.

Art. 83

Servizi scolastici

Gli allievi delle scuole private beneficiano gratuitamente dei servizi scolastici previsti per le scuole pubbliche e precisamente:

- orientamento scolastico e professionale;
- ginnastica correttiva;
- servizio medico scolastico;
- servizio dentistico scolastico.

Art. 84

Insegnamento nelle famiglie

Per ragioni particolari d'ordine psichico o fisico il Dipartimento può eccezionalmente autorizzare che l'insegnamento obbligatorio sia impartito presso le famiglie, accertando e vigilando che esso corrisponda alle esigenze della Costituzione federale, della presente legge, delle disposizioni esecutive e dei programmi.

Art. 85

Penalità

Chi contravviene alle disposizioni del presente titolo, in particolare senza autorizzazione fa impartire od impartisce l'insegnamento privato, è punito dal Consiglio di Stato con una multa da fr. 1'000.- a fr. 10'000.-, secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni.

Resta riservata l'azione penale.

Titolo VIII Contenzioso

Art. 86

Ricorso contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti

Contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla condu-

zione degli istituti è dato ricorso al Dipartimento.

Art. 87

Ricorso contro le decisioni del Dipartimento
Contro le decisioni del Dipartimento che non sono dichiarate definitive dalla presente legge o dalle leggi speciali è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 88

Ricorso contro le decisioni dei Municipi e delle Delegazioni scolastiche consortili

Contro le decisioni dei Municipi e delle Delegazioni scolastiche consortili è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 89

Ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato

Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive salvo quando è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 90

Ricorso contro le valutazioni scolastiche

1. Contro le valutazioni finali nelle scuole elementari è dato ricorso all'ispettore scolastico.

2. Contro le valutazioni finali o d'esame in tutte le altre scuole è dato ricorso alla direzione dell'istituto scolastico.

3. Contro le decisioni dell'ispettore scolastico e della direzione dell'istituto scolastico è dato ricorso al Dipartimento, la cui decisione è definitiva.

4. Il ricorso contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio è disciplinato dalla Legge cantonale sulla formazione professionale.

Art. 91

Norme applicabili

Ai ricorsi è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

Titolo IX Disposizioni transitorie

Art. 92

1. Fino all'entrata in funzione dell'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti le condizioni di assunzione nelle scuole cantonali sono quelle definite dagli articoli 123 e 157 della Legge della scuola, del 29 maggio 1958, e dall'articolo 22 cpv. 1 e 2 a) della Legge sulla scuola media, del 21 ottobre 1974, ritenuto che i candidati all'abilitazione all'insegnamento nella scuola media devono essere in possesso di titoli accademici.

2. Nelle stesse circostanze restano in vigore le disposizioni concernenti l'assunzione dei docenti di sostegno pedagogico definite nell'articolo 94 ter lett. c) della Legge della scuola, del 29 maggio 1958, e nell'articolo 11 cpv. 3 prima frase della Legge sulla scuola media, del 21 ottobre 1974.

Titolo X

Disposizioni abrogative e finali

Art. 93

Modificazione di leggi esistenti

La Legge della scuola, del 29 maggio 1958, la Legge sulla scuola media, del 21 ottobre 1974, la Legge sulle scuole medie superiori e sulla scuola tecnica superiore, del 26 maggio 1982, il Decreto legislativo concernente l'istituzione, con sede a Bellinzona, di una Scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici, del 21 febbraio 1973, il Decreto legislativo concernente l'istituzione di scuole commerciali d'attesa, del 22 marzo 1983, il Decreto legislativo concernente l'istituzione di una Scuola cantonale preparatoria alle carriere dell'aviazione civile, del 15 marzo 1983, il Decreto legislativo concernente l'istituzione della Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano, del 2 febbraio 1976, il Decreto legislativo sulla Scuola cantonale dei tecnici dell'abbigliamento di Lugano, del 18 giugno 1984, il Decreto legislativo concernente l'istituzione della Scuola cantonale di segretariato d'albergo di Bellinzona, del 5 novembre 1984, il Decreto legislativo concernente l'istituzione del corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona, del 23 giugno 1986, sono modificati come segue:

A. Legge della scuola del 29 maggio 1958

1. Sono abrogati i seguenti articoli:

1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 10 bis - 10 ter - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 cpv. 4 - 29 cpv. 1 - 31 - 32 cpv. 1 - 39 - 40 cpv. 1, 2, 5, 6, 7, 8 - 41 cpv. 1, 2,

3 - 43 cpv. 2 - 47 - 48 - 51 - 52 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 cpv. 1, 3, 4, 5, 7 - 77 - 79 cpv. 1 - 80 bis cpv. 1, 2 - 82 - 83 - 84 cpv. 1, 2, 3 - 85 - 88 - 89 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 95 bis - 95 ter - 95 quater - 96 - 109 cpv. 1, 3 - 116 - 119 - 121 - 126 - 127 - 128 - 154 - 155 - 156 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213.

2. Gli articoli 94 ter lett. c), 123 e 157 saranno abrogati con l'entrata in funzione dell'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti.

Il Consiglio di Stato ne stabilirà la data di abrogazione.

B. Legge sulla scuola media

Art. 20

Comunità scolastica

Abrogato.

Art. 22 cpv. 2 lett b)

Docenti:

a) requisiti

Abrogato.

Art. 23

b) oneri

Abrogato.

Art. 28 cpv. 1 e 3

Insegnamento privato

Abrogato.

Art. 32

b) scuole medie superiori e scuole professionali

Abrogato.

Art. 33

c) docenti

Abrogato.

Art. 34

d) istituto per la formazione dei docenti

Abrogato.

Art. 35

e) materiale scolastico

Abrogato.

L'articolo 11 cpv. 3 prima frase e l'articolo 22 cpv. 1 e 2 lett. a) saranno abrogati con l'entrata in funzione dell'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti.

Il Consiglio di Stato ne stabilirà la data di abrogazione.

C. Legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore

Art. 1 (nuovo testo)

Campo d'applicazione e ordinamento

La presente legge si applica:

- alle scuole medie superiori propriamente dette, ossia al liceo e alla scuola cantonale di commercio;
- alla scuola magistrale;
- alla scuola tecnica superiore;
- alla scuola cantonale d'amministrazione annessa alla scuola cantonale di commercio;
- alla scuola degli assistenti tecnici annessa alla scuola tecnica superiore.

Art. 6 (nuovo testo)

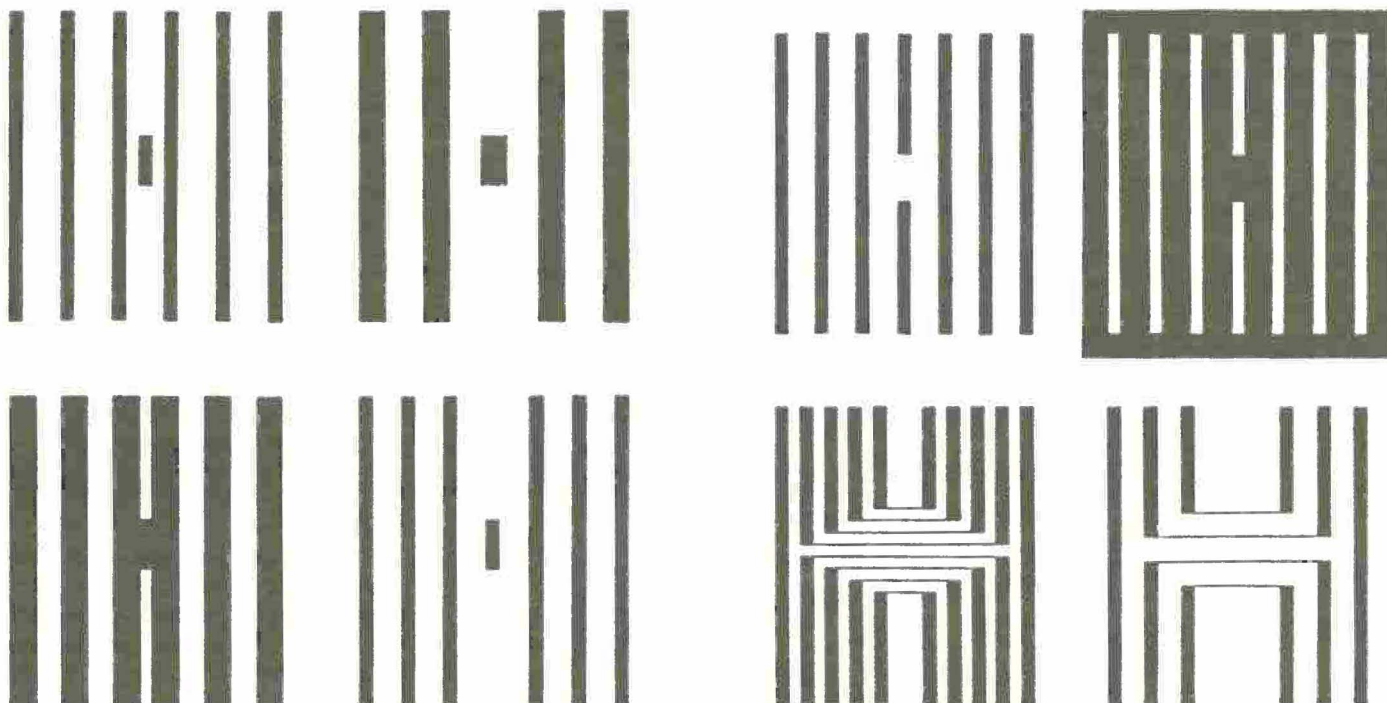
L'istituto

Il concetto di istituto, i suoi margini d'autonomia e le sue modalità costitutive sono definiti dall'art. 24 della Legge della scuola.

Art. 8 (nuovo testo)

Conduzione

La conduzione dell'istituto è assicurata da-



gli organi previsti dalla Legge della scuola e dai relativi regolamenti.

Art. 22 (nuovo testo)

Ricorsi

La procedura di ricorso in materia di promozione è definita dalla Legge della scuola e dal relativo regolamento.

Art. 35 (nuovo testo)

Finalità

La scuola magistrale ha lo scopo di formare professionalmente i maestri delle scuole elementari, i maestri delle scuole materne e i maestri di economia familiare e di attività tessili.

Art. 36 cpv. 1 (nuovo testo)

Sezioni

La scuola magistrale organizza i curricula di studio e di preparazione pratica delle seguenti sezioni:

- la sezione per i maestri di scuola elementare (A),
- la sezione per i maestri delle scuole materne (B),
- la sezione per i maestri di economia familiare e di attività tessili (C).

cpv. 2 (invariato)

cpv. 3 (invariato)

Art. 38 (nuovo testo)

Titoli di studio

1. Al termine degli studi il Dipartimento rilascia allo studente promosso uno dei seguenti titoli di studio:

- patente di maestro di scuola elementare;
- patente di maestro di scuola materna;
- patente di maestro di economia familiare e di attività tessili.

2. La patente di maestro di economia familiare e di attività tessili abilita all'insegnamento delle attività tessili nella scuola elementare. Per l'insegnamento dell'economia familiare e delle attività tessili nella scuola media è richiesta l'abilitazione conferita dall'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti.

3. Coloro ai quali non può essere rilasciata una patente stante l'impedimento dell'art. 37 cpv. 4, ricevono un attestato di frequenza della sezione della scuola magistrale nel quale hanno portato a termine gli studi.

Art. 40

Scuola per esercitazioni pratiche

cpv. 1 (invariato)

cpv. 2 (invariato)

cpv. 3 (nuovo testo)

Sezioni comunali di scuola elementare e di scuola materna possono integrare la scuola per esercitazioni pratiche alle condizioni stabilite in una convenzione sottoscritta dal Consiglio di Stato e dal Municipio del Comune interessato.

Art. 41

Assistenza e aggiornamento

cpv. 1 (invariato)

cpv. 2 (nuovo testo):

Alla scuola magistrale è affidato l'aggiornamento dei maestri delle scuole elementari e delle scuole materne.

D. Decreto legislativo concernente l'istituzione, con sede a Bellinzona, di una Scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici

Art. 12 (nuovo testo)

Norme sussidiarie

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della Legge della scuola, del 29 maggio 1958, e della Legge della scuola del ...

E. Decreto legislativo concernente l'istituzione di scuole commerciali d'attesa

Art. 7 (nuovo testo)

Norme sussidiarie

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della Legge della scuola, del 29 maggio 1958, e della Legge della scuola del ...

F. Decreto legislativo concernente l'istituzione di una Scuola cantonale preparatoria alle carriere dell'aviazione civile.

Art. 8 (nuovo testo)

Norme sussidiarie

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della Legge della scuola, del 29 maggio 1958, e della Legge della scuola, del ...

G. Decreto legislativo concernente l'istituzione della Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano.

Art. 9 (nuovo testo)

Norme sussidiarie

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della Legge della scuola, del 29 maggio 1958, e della Legge della scuola, del ...

H. Decreto legislativo sulla Scuola cantonale dei tecnici dell'abbigliamento di Lugano

Art. 10 (nuovo testo)

Norme sussidiarie

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della Legge della scuola, del 29 maggio 1958, e della Legge della scuola del ...

I. Decreto legislativo concernente l'istituzione della Scuola cantonale di segretariato d'albergo di Bellinzona

Art. 9 (nuovo testo)

Norme sussidiarie

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della Legge della scuola, del 29 maggio 1958, e della Legge della scuola, del ...

L. Decreto legislativo concernente l'istituzione del Corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona

Art. 10 (nuovo testo)

Norme sussidiarie

Per quanto non è disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le norme della Legge della scuola, del 29 maggio 1958, e della Legge della scuola del ...

Art. 94

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Riferimenti utili in fascicoli arretrati della rivista

Segnaliamo per opportuno orientamento dei nostri lettori i numeri di «Scuola ticinese» che già hanno trattato aspetti dello stato giuridico del docente e quelli che hanno presentato gli studi per una nuova legge della scuola:

- Stato giuridico del docente, ST no. 38, settembre 1975
- Problemi attuali della scuola, ST no. 52, gennaio 1977
- Modificazioni proposte nel «Sofort-programm», ST no. 54, marzo-aprile 1977
- Votato dal Gran Consiglio il programma d'urgenza relativo allo stato giuridico del docente, ST no. 62, marzo 1978
- L'incontro delle componenti della gestione della scuola (un tentativo), ST no. 69, dicembre 1978
- La nuova Legge-quadro della scuola, ST no. 70, gennaio 1979
- Rapporto della Commissione per la Legge-quadro (all'attenzione della prima Assemblea di verifica), ST no. 70, gennaio 1979
- La nuova Legge-quadro della scuola, ST no. 91, giugno-luglio 1981
- Legge-quadro della scuola, ST no. 96, gennaio-febbraio 1982
- Legge-quadro della scuola: esito della consultazione, ST no. 105, aprile-maggio 1983.